

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**  
**COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**“COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO A.P.S”**

**Art.1 - Denominazione, sede e durata**

1.1. È costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale Colognola per il suo futuro, denominata “Colognola per il suo futuro a.p.s.” (acronimo di associazione di promozione sociale), con sede in Bergamo.

1.2. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art.2 - Scopo**

2.1. L'Associazione di Promozione Sociale Colognola per il suo futuro nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. In particolare, scopo dell'associazione è la salvaguardia del quartiere di Colognola dal punto di vista ambientale, da realizzare con il completo rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti.

**Art.3 – Finalità e Attività**

3.1. L'Associazione di Promozione Sociale Colognola per il suo futuro persegue, in via principale, le seguenti finalità di interesse generale, nelle fattispecie indicate dall'art. 5.1 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017):

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera “e” dell'art. 5.1);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera “f” dell'art. 5.1);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera “v” dell'art. 5.1);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera “w” dell'art. 5.1);

3.2. A tali finalità, tese a promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente ed alla definizione della propria qualità della vita, si aggiunge l'obiettivo specifico di salvaguardare il quartiere di Colognola dal punto di vista ambientale, da realizzare nel completo rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti.

3.3. Quest'ultima finalità si persegue sollecitando e controllando che siano messi in atto tutti gli interventi che possono garantire la vivibilità del quartiere di Colognola, tra cui si sottolineano:

- il contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico veicolare ed aereo, da monitorare sistematicamente con centraline localizzate a Colognola, capaci di individuare anche gli inquinanti tipici del traffico aereo;
- il mantenimento di Colognola tra le aree residenziali della città ed il conseguente rigetto di qualsiasi ipotesi di un suo inserimento in zone di rispetto aeroportuale;
- la tutela della salute dei cittadini, da controllare con indagini epidemiologiche mirate e continue, con particolare attenzione alle persone che vivono nel quartiere in modo continuativo, come bambini ed anziani;

- la tutela della sicurezza dei cittadini, rigettando ogni ipotesi di inserimento del quartiere nelle aree di rischio aeroportuale;
- il completo rispetto della normativa vigente a tutela dei plessi scolastici, dei parchi, dei centri di aggregazione e dei siti sensibili in generale.

3.4. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può organizzare:

- azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per la tutela dell'ambiente;
- manifestazioni, convegni, conferenze sulla cittadinanza attiva e partecipativa sul territorio;
- partecipazione a feste locali e manifestazioni con finalità ricreative ed aggregative;
- incontri con Istituzioni ed Enti competenti;
- contatti con i mass-media;
- assemblee pubbliche,
- monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico locale

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

#### **Art.4 - Ammissione dei soci**

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati ed al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art.5 - Diritti e doveri dei soci**

5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare essi hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art.6 - Recesso ed esclusione del socio**

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nel caso in cui gravi motivi abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

sia posto all'ordine del giorno della

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in organo, chiedere che successiva assemblea l'esame assenza di questo dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art.7 - Gli organi sociali**

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio direttivo,
- 3) il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- 1) il Collegio dei revisori dei conti o un solo revisore dei conti;
- 2) il Collegio dei probiviri.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art.8 - L'assemblea**

8.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante una delle due seguenti modalità:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/e.mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- b) con telefonata al socio stesso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

8.2. Inoltre l'Assemblea deve essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.4. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato, nominato tra i membri del Consiglio direttivo.

8.5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e la delibera di scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo,
- c) proposta e/o approvazione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- e) approvazione dell'importo annuale della quota sociale di adesione,
- f) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
- g) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di più deleghe.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente o di un Segretario nella sede dell'associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci (nota 1)

8.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

8.14 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

#### **Art.9 - Il Consiglio Direttivo**

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri. Resta in carica due esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- f) gestisce le scritture contabili dell'associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

9.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art.10 - Il Presidente**

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

#### **Art.11 - Il Vice Presidente**

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

#### **Art.12 - Il Segretario**

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art.13 – Collegio dei Revisori dei Conti (nota 2)**

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il revisore unico) viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il revisore unico) deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.”

#### **ART. 14 Collegio dei probiviri(nota 2)**

14.1“Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti;
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

#### **Art.15 - I mezzi finanziari**

15.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

15.4. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.5. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art.16 - Rendiconto economico finanziario**

16.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il rendiconto economico finanziario, predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione(A).

#### **Art.17 – Libri sociali obbligatori**

17.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

17.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

#### **Art.18 – Volontari**

18.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

18.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

18.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

18.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

#### **Art.19 - Scioglimento**

19.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.

19.2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

#### **Art. 20 - Controversie**

20.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

20.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

20.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

20.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

#### **Art. 21– Rinvio a leggi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

-----  
**NOTE:**

1) La maggioranza per la delibera dello scioglimento dell'associazione, di cui all'art. 8 punto 13 b), prevista dal terzo comma dell'art. 21 Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.

2) Il collegio dei revisori o collegio sindacale e il collegio dei probiviri di cui agli artt. 13, 14 e 18, non sono obbligatori in base alla disciplina normativa in materia di persone giuridiche e sono, pertanto, da intendersi facoltativi. E' consentito quindi nominare anche un solo "revisore dei conti" o non prevedere affatto l'esistenza di tale organo.

-----